




COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Medaglia D'Argento al Valor Civile

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



Prot. del

Segreteria del Sindaco

P.zza della Libertà 1 Carsoli 0863/908301

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N° 01 del 10-01-2014

IL SINDACO

VISTO il Decreto – Legge 23 Maggio 2008, N.92, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito, con modificazioni, in legge 24 Luglio 2008, N.125;

VISTO, in particolare, l’art.6 con il quale viene sostituito l’art.54 del D. Lgs. 18/08/2000, N.267, riguardante le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;

VISTO il primo comma dell’art.54 del D. Lgs. 18/08/2000, N.267, come sostituito dal suddetto art.6, il quale disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, mentre il successivo quarto comma prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 5 Agosto 2008, pubblicato sulla G.U. N.186 del 9 Agosto 2008, recante disposizioni in materia di “Incolumità pubblica e della sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”;

VISTO, in particolare l’art.2 lett. a) del citato decreto ministeriale che consente al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l’altro, i fenomeni di violenza legati anche all’uso di alcool;

VISTA la conversione nella legge 214/2011 del decreto n. 201/2011

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644 del 28 ottobre 2011 che specifica gli interventi del Sindaco che con atti provvendimentali, adeguatamente motivati, può limitare le aperture notturne e le relative modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela della salute umana, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

RILEVATO, in relazione alle segnalazioni pervenute da parte del Comando Stazione Carabinieri di Carsoli, che da alcuni giorni si stanno verificando gravi episodi di disturbo alla quiete ed alla sicurezza pubblica nei locali e nelle immediate adiacenze degli stessi dove si somministrano alimenti e bevande, e che a seguito di tali avvenimenti, con differenti modalità e circostanze singoli cittadini ed amministratori di condominio hanno fatto numerose richieste di intervento da parte delle forze dell'ordine che sono dovute intervenire ripetutamente verbalizzando e sanzionando gli autori degli incresciosi episodi in argomento;

RITENUTO necessario dover adottare provvedimenti in materia, al fine di evitare conseguenze dannose connesse all'uso di bevande alcoliche e superalcooliche con conseguenti e susseguiti disturbi alla quiete e sicurezza pubblica;

CONSIDERATO che, facendo seguito a tale esigenza sopra descritta, è stata emessa l'Ordinanza n° 57, che per motivi di ordine pubblico, ha di fatto riconfermato l'apertura di tutti gli esercizi pubblici fino alle ore 24:00;

TENUTO presente che, i rappresentati di categoria e tutti gli esercenti del settore hanno espresso il loro massimo impegno per fare in modo che non si ripetano gli incresciosi episodi, riguardanti la sicurezza urbana e l'ordine pubblico, verificatisi in questi ultimi tempi da parte di alcuni clienti soprattutto nelle immediate adiacenze dei pubblici esercizi, a detrimento della quiete pubblica dei cittadini che abitano nelle vicinanze dei pubblici esercizi, e si sono impegnati, in modo specifico, al rispetto dei dettami espressi negli artt. 690 e 691 del codice penale;

RITENUTO che, la congruità dell'azione amministrativa, passa anche attraverso la possibilità di concedere fiducia agli operatori commerciali a seguito di una loro presa di posizione seria e responsabile, ancorché doverosa, consapevole dell'importante ruolo che riveste la categoria chiamata ad operare in un clima sociale non sempre facile ed agevole, in modo particolare in questo periodo di congiuntura economica estremante complesso ed irta di difficoltà, confidando in un impegno anche da parte dell'utenza;

CONVENUTO che, la possibilità di prolungare l'orario di somministrazione fino alle ore 01:30 (chiusura esercizio ore 02:30) nelle sole giornate di Venerdì e Sabato, nei prefestivi, Ferragosto ed in concomitanza delle feste patronali, possa di fatto rappresentare un giusto equilibrio tra le esigenze degli operatori commerciali e quelle dei cittadini che vivono nelle zone adiacenti ai pubblici esercizi;

TENUTO conto dell'assunzione di responsabilità da parte dei commercianti nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle modalità in cui si esplicherà il servizio a cura della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in collaborazione con le forze dell'ordine, per far sì che spiacevoli episodi non si abbiano a ripetere, pena la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo, in base alle norme previste dal TULPS, dalla legge 689/81 e dalla L.R. Abruzzo 11/2008, che prevedono la chiusura dell'esercizio per la reiterazione del reato ovvero la chiusura immediata per particolari esigenze procedurali;

TENUTO altresì presente che, nell'ipotesi perdurino i problemi legati alla sicurezza ed all'ordine pubblico, possa essere presa in considerazione l'opportunità di differenziare gli orari di somministrazione e l'esercizio dell'attività per zone urbanistiche comunali;

SPECIFICATO che è dovere dell'Amministrazione salvaguardare i diritti dei cittadini che vengono lesi da coloro che prevaricano il libero corso del vivere quotidiano con atteggiamenti inurbani e non consoni al vivere civile;

RICONFERMATO che è obiettivo dell'Amministrazione impegnarsi nell'arginare il fenomeno del consumo smodato di alcool soprattutto da parte delle giovani generazioni promuovendo iniziative atte a sostenere i ruoli importanti che in questo contesto rivestono la famiglia, la scuola, le istituzioni, la parrocchia e la società intera, fornendo anche valide alternative ai giovani con proposte sempre più mirate per un sano e giusto uso del tempo, dedicato allo svago ed anche ai fini di solidarietà sociale.

VISTA l'Ordinanza n° 57 del 31/12/2013;

ORDINA

- 1) è integrata l'Ordinanza n° 57 del 31 dicembre 2013 come segue;
- 2) di consentire, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, in tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché in qualunque altro esercizio nel quale si effettuano la vendita e il consumo sul posto di bevande alcoliche e superalcoliche secondo la seguente tabella:

Venerdì, Sabato, giorni prefestivi, Ferragosto ed in concomitanza delle feste patronali, orario massimo consentito per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ore 01:30 con chiusura dell'esercizio fino alle ore 02:30,

tutti gli altri giorni della settimana somministrazione di alcolici e superalcolici orario massimo consentito fino alle ore 24:30 con chiusura dell'esercizio fino alle ore 01:30.

La stessa regolamentazione si applica anche alla vendita ed alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche.

- 3) rimane fermo, nel territorio del Comune di Carsoli, il divieto di somministrazione, delle bevande alcoliche ai minori di anni 16, già previsto e punito dall'art. 689 del C.P., di qualunque gradazione ivi comprese le miscele di bevande contenenti detti alcolici in quantità limitata o diluita.

Rimane fermo il divieto altresì di consumare ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica da parte dei minori di 16 anni sulle strade pubbliche o aree soggette a pubblico passaggio, sui sagrati delle Chiese e in tutte le aree verdi cittadine, parchi storici o parchi naturalistici ed il divieto di adibire alla somministrazione di alcolici i minori di 18 anni. Comunque, in ogni caso, è vietato somministrare bevande alcoliche e superalcoliche a persone in stato di ebbrezza.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga resa nota a tutta la cittadinanza, tramite pubblici avvisi, affissione Albo Pretorio e Sito Internet del Comune;
- che il presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di L’Aquila, alla Questura di Avezzano, al Ministero dell’Interno, nonché, al fine dell’esecuzione, al Comando Stazione Carabinieri di Carsoli e al Comando di Polizia Locale;
- che, con l’entrata in vigore della presente ordinanza, avente effetto esecutivo immediato, sono abrogate tutte le eventuali altre precedenti disposizioni con essa contrastanti.
- che, la presente Ordinanza è adottata in via sperimentale soggetta a revisione nel caso in cui si dovessero ripetere gli incresciosi episodi legati all’ordine ed alla sicurezza pubblica espressi in narrativa.

AVVERTE

- 1)-Chiunque trasgredisce le disposizioni della presente ordinanza è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €.500,00, a norma dell’art.7 bis del D. LGS. 267/2000 e dell’art.16 della Legge 689/1981.
- 2)-Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente.
- 3)-In caso di recidiva specifica, nell’arco dell’anno, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 15 giorni.
- 4)-Avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - a)-ricorso giurisdizionale al TAR, ai sensi dell’art.2 lett. B) della Legge 06/12/1971, N.1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;
 - b)-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art.8 D.P.R. 24/11/1971 N.1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.-

Dalla residenza municipale 10.01.2014



Domenico D'Antonio